

D.P.Reg. 13 giugno 2006, n. 0179/Pres. (¹)

Regolamento per la concessione dei contributi previsti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona dall'articolo 6, commi 40, 41 e 41-bis, della *legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4* (Legge finanziaria 1999). Approvazione (²).

Il Presidente

Viste le disposizioni di cui all' articolo 6, commi 40, 41 e 41-bis, della *legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4* (Legge finanziaria 1999), che autorizzano l'Amministrazione regionale a sostenere la realizzazione di progetti mirati di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona del Friuli-Venezia Giulia, mediante la concessione di contributi agli Enti locali, alle associazioni ed agli organismi culturali senza fine di lucro che promuovono, per tali finalità, specifiche iniziative di ricerca, didattiche, di produzione editoriale e di audiovisivi, nonché di divulgazione culturale e di spettacolo;

Attesa la necessità di definire più puntualmente, in via regolamentare, i criteri e le modalità procedurali per la gestione dei summenzionati interventi;

Vista la *legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'articolo 30;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme Delib.G.R. 1° giugno 2006, n. 1175;

Decreta

[È approvato il "Regolamento per la concessione dei contributi previsti per la tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona dall'articolo 6, commi 40, 41 e 41-bis, della *legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4* (Legge finanziaria 1999)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione] (³).

¹ Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 5 luglio 2006, n. 27.

² Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.*

³ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.*

Regolamento per la concessione dei contributi previsti per la tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona dall'articolo 6, commi 40, 41 e 41-bis, della *legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4* (Legge finanziaria 1999) ⁽⁴⁾

Articolo 1.
Finalità ⁽⁵⁾.

[1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'*articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 6, commi 40, 41 e 41-bis, della *legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4* (Legge finanziaria 1999) per la realizzazione di progetti mirati di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona del Friuli-Venezia Giulia].

Articolo 2
Soggetti destinatari e iniziative ammissibili ⁽⁶⁾.

[1. Sono ammessi ai contributi di cui all'articolo 1 gli Enti locali, le associazioni e gli organismi culturali senza fine di lucro che promuovono, per le finalità di cui all'articolo medesimo, specifiche iniziative di ricerca, didattiche, di produzione editoriale e di audiovisivi, nonché di divulgazione culturale e di spettacolo.

2. Ai fini del presente regolamento, sono da intendersi comunità locali di cultura germanofona le comunità di lingua tedesca, comprese le varietà saurana e timavese, stabilite nel territorio dei Comuni di Sauris, Paluzza (frazione di Timau), Tarvisio, Malborghetto-Valbruna e Pontebba].

Articolo 3
Termine e modalità per la presentazione delle domande ⁽⁷⁾.

[1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante, redatte in conformità ai modelli di cui all'allegato A e all'allegato B, facenti parte integrante del presente regolamento, sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, di seguito chiamato Servizio, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno per le iniziative da svolgersi nell'anno stesso, fatto salvo quanto stabilito dall'*articolo 6 della legge regionale n. 7/2000*.

2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

⁴ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.*

⁵ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.*

⁶ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.*

⁷ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.*

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se non già in possesso del Servizio, nonché composizione degli organi sociali, nel caso di associazioni od organismi culturali senza fine di lucro;

b) relazione illustrativa analitica delle iniziative progettuali per le quali viene richiesto il contributo, con l'indicazione dei risultati attesi dalla loro realizzazione;

c) preventivo di massima della spesa prevista, con l'indicazione delle previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento.

3. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto interessato.

4. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di cui all'allegato A e all'allegato B previsti dal comma 1 sono disposte con decreto del Direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione].

Articolo 4 *Istruttoria delle domande di contributo* ⁽⁸⁾.

[1. L'istruttoria delle domande regolarmente pervenute si articola nelle seguenti fasi:

a) accertamento del rispetto dei requisiti formali di ammissibilità;

b) determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo;

c) fissazione della misura massima del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa progettuale ammessa e determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande].

Articolo 5 *Determinazione della spesa ammissibile* ⁽⁹⁾.

[1. Per ciascuna iniziativa progettuale riconosciuta ammissibile ai sensi dell'articolo 3 si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dalla relazione illustrativa del progetto e dal preventivo di spesa e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate dal soggetto proponente.

2. Ai fini della verifica di coerenza e congruità di cui al comma 1 si tiene conto, ove possibile, della documentazione relativa ad iniziative precedentemente svolte dal soggetto proponente, con particolare riguardo ad iniziative confrontabili con altre iniziative portate a compimento con il supporto di finanziamenti pubblici.

⁸ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.*

⁹ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.*

3. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla promozione e alla realizzazione dell'iniziativa progettuale, ivi comprese, entro il limite massimo del 20% del contributo assegnato, le spese per l'acquisizione di beni ed attrezzature durevoli nonché, entro il limite massimo del 10% del contributo assegnato, le spese generali di funzionamento sostenute dal soggetto richiedente.

4. Non sono in nessun caso ammesse le spese per imprevisti e le spese voluttuarie].

Articolo 6

Fissazione della misura dei contributi da assegnare e determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande (¹⁰).

[1. La misura del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa progettuale è fissata con riferimento all'importo delle spese riconosciute ammissibili, fino alla misura massima del 90%.

2. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le domande ammissibili a contributo, si provvede ad individuare tra le domande medesime quelle che risultano maggiormente rilevanti agli effetti del pieno conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) livello qualitativo dell'iniziativa progettuale proposta in relazione all'obiettivo della valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cui all'articolo 2, comma 2;

b) grado dell'impatto dell'iniziativa progettuale nei confronti delle comunità medesime;

c) particolare specializzazione e l'esperienza acquisita dal soggetto proponente nel settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale.

3. Sono comunque valutate prioritariamente le iniziative progettuali che comportano, ai fini della loro realizzazione, l'uso della lingua delle comunità germanofone].

Articolo 7

Commissione consultiva per le comunità germanofone (¹¹).

[1. A conclusione dell'istruttoria, il Servizio predispone un'ipotesi di riparto delle risorse disponibili, che viene sottoposta all'esame di un'apposita Commissione, denominata Commissione consultiva per le comunità germanofone, la quale esprime parere sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 6.

2. La Commissione di cui al comma 1 è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta dall'Assessore regionale competente in materia di minoranze linguistiche, o da un suo delegato, che la presiede, da due esperti designati congiuntamente dai Comuni indicati all'articolo 2, comma 2, sentite le associazioni e gli

¹⁰ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.*

¹¹ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.*

organismi culturali operanti in materia di cultura germanofona nell'ambito dei rispettivi territori, e da un esperto designato dall'Assessore regionale medesimo] .

Articolo 8
Assegnazione del contributo ⁽¹²⁾.

[1. Il responsabile del procedimento comunica l'esito dell'istruttoria al soggetto individuato quale destinatario del contributo e richiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso, accompagnata dal preventivo particolare di spesa per l'impiego del medesimo, fissando un termine per la risposta.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per la concessione del contributo e ha l'effetto di impegnare l'assegnatario alla copertura della quota di spesa ammissibile che eccede il contributo assegnato].

Articolo 9
Concessione ed erogazione del contributo ⁽¹³⁾.

[1. Il responsabile del procedimento, acquisita la dichiarazione e il preventivo particolare di cui all'articolo 8, provvede con proprio decreto alla concessione del contributo assegnato.

2. All'erogazione del contributo si può provvedere in via anticipata, entro il limite dell'80% dell'importo concesso.

3. Il saldo del contributo è liquidato ad avvenuta presentazione del rendiconto, ai sensi dell'articolo 10, unitamente a una relazione descrittiva dell'iniziativa svolta].

Articolo 10
Rendicontazione del contributo ⁽¹⁴⁾.

[1. Per la rendicontazione del contributo il beneficiario produce, entro il termine fissato dal decreto di concessione, eventualmente prorogato su richiesta motivata, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi degli *articoli 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000*.

2. In sede di rendicontazione sono inoltre indicati tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la stessa iniziativa; il contributo è definitivamente determinato nella misura di cui all'articolo 6, comma 1, con riferimento alle spese rimaste effettivamente a carico del beneficiario.

3. Con specifico riferimento al riscontro della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, l'Amministrazione regionale dispone, con verifiche a campione, opportuni controlli ispettivi e può chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

¹² Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.*

¹³ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.*

¹⁴ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.*

4. La mancata, irregolare o insufficiente rendicontazione del contributo ricevuto, accertata nell'ambito del procedimento di verifica da parte degli Uffici, comporta la revoca totale o parziale dello stesso].

Articolo 11
Norma di rinvio ⁽¹⁵⁾.

[1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si applicano le norme della *legge regionale n. 7/2000*].

Articolo 12
Disposizioni transitorie ⁽¹⁶⁾.

[1. In via di prima applicazione sono fatte salve le domande presentate entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, ancorché non redatte in conformità al modello ivi previsto, purché integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all'articolo medesimo entro il termine di venti giorni dalla richiesta del Servizio].

Articolo 13
Entrata in vigore ⁽¹⁷⁾.

[1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione].

¹⁵ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.*

¹⁶ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.*

¹⁷ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.*

Allegato A ⁽¹⁸⁾

Domanda di contributo

ALLEGATO A

ENTE RICHIEDENTE			
INDIRIZZO			
COMUNE		PROV	
TEL		FAX	
		E-MAIL	

**ALLA DIREZIONE CENTRALE
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E PACE**
Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero
Piazza XX Settembre n. 23 - 33100 Udine - FAX 0432/504083

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI DELLA COMUNITA' GERMANOFONA L.R. 4/1999 art. 6 commi 40,41 e 43 - esercizio finanziario _____
--

ENTI LOCALI

TIPOLOGIE DI INTERVENTO <input type="checkbox"/> Iniziative di ricerca <input type="checkbox"/> Iniziative editoriali, audiovisivi e media <input type="checkbox"/> Iniziative didattiche <input type="checkbox"/> Divulgazione culturale e spettacolo	
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA <input type="checkbox"/> Delibera di Giunta <input type="checkbox"/> Relazione illustrativa delle proposte progettuali e degli obiettivi perseguiti <input type="checkbox"/> Preventivo di massima della spesa <input type="checkbox"/> Previsione di bilancio <input type="checkbox"/> altro _____	
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL PAGAMENTO <input type="checkbox"/> Codice fiscale <input type="checkbox"/> Istanza di accreditamento	
N.B. LA RELAZIONE DEVE PRECISARE SE L'ATTIVITA' VIENE SVOLTA PREVALENTEMENTE O ESCLUSIVAMENTE IN LINGUA TEDESCA	
<small>SPAZIO RISERVATO ALLE RELAZIONI PROPOSTE</small>	Firma e timbro legale rappresentante DATA: _____

¹⁸ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.*

Allegato B ⁽¹⁹⁾

Domanda di contributo

I06
06_27_1_DPR_003_DECR_179_ALL 3

ALLEGATO B

SOGGETTO RICHIEDENTE			
INDIRIZZO			
COMUNE		PROV	
TEL		FAX	
		E-MAIL	

**ALLA DIREZIONE CENTRALE
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E PACE**
Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero
Piazza XX Settembre n. 23 - 33100 Udine - FAX 0432/504083

**DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DELLA COMUNITA' GERMANOFONA**
L.R. 4/1999 art. 6 commi 40,41 e 43 - esercizio finanziario _____

MARCA DA
BOLLO

ASSOCIAZIONI / ORGANISMI CULTURALI	
<input type="checkbox"/>	con personalità giuridica
<input type="checkbox"/>	senza personalità giuridica
TIPOLOGIE DI INTERVENTO	
<input type="checkbox"/>	Iniziative di ricerca
<input type="checkbox"/>	Iniziative editoriali, audiovisivi e media
<input type="checkbox"/>	Iniziative didattiche
<input type="checkbox"/>	Divulgazione culturale e spettacolo
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	
<input type="checkbox"/>	Statuto (se non già in possesso del Servizio, comprese eventuali modifiche)
<input type="checkbox"/>	Elenco cariche sociali
<input type="checkbox"/>	Relazione illustrativa delle proposte progettuali e degli obiettivi perseguiti
<input type="checkbox"/>	Preventivo di massima della spesa
<input type="checkbox"/>	Bilancio consuntivo anno precedente
<input type="checkbox"/>	Bilancio consuntivo anno in corso
<input type="checkbox"/>	altro _____
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL PAGAMENTO	
<input type="checkbox"/>	Codice fiscale
<input type="checkbox"/>	Istanza di accreditamento
<small>N.B. LA RELAZIONE DEVE PRECISARE SE L'ATTIVITA' VIENE SVOLTA PREVALENTEMENTE O ESCLUSIVAMENTE IN LINGUA TEDESCA</small>	
<small>SPAZIO RISERVATO ALLE ORGANIZZAZIONI DISABILI</small>	Firma e timbro legale rappresentante
DATA: _____	_____

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

¹⁹ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 16 del regolamento approvato con D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 021/Pres.